

COMUNE DI PEDEROBBA

STATUTO

Delibera n. 4 del 7/6/2003.

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Autonomia ed ambiti di competenza

ART. 1

Definizioni

1. Pederobba è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio e la popolazione.

ART. 2

Territorio

1. Il Comune di Pederobba comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata dalle risultanze catastali o dagli accordi intercomunali regolarmente sottoscritti.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le seguenti frazioni:

- a) Pederobba;
 - b) Onigo, nel quale è istituita la sede municipale;
 - c) Covolo;
- e le seguenti località:

- a) Curogna
2. Levada.

ART. 3

Simboli ufficiali e loro indirizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 - a) Pederobba;
 - b) Il gonfalone;

Comune di Pederobba (Treviso) - Statuto Comunale -

c) Il sigillo.

2. Lo stemma approvato con Decreto 27.04.1913, è costituito: “D’Azzurro alla fascia da due alberi d’argento. Lo scudo sarà sormontato dalla corona di Comune”.
3. Il gonfalone è costituito: “Da un drappo d’azzurro riccamente ornato da ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Pederobba”.
4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: Comune di Pederobba Provincia di Treviso.
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti ed i documenti rilasciati dal comune.
6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3.6.1986.
7. L’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all’amministrazione comunale.
8. E’ fatto in ogni caso divieto di utilizzare o di riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 4 Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamento prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
3. In ogni frazione saranno istituiti appositi spazi per l’affissione, contestualmente a quello dell’albo pretorio dell’elenco delle delibere di Giunta e di Consiglio, delle concessioni edilizie, delle licenze commerciali ed altri avvisi che interessano la popolazione.

Art. 5 Finalità ed obiettivi.

1. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e ispirandosi ai principi di pubblicità, legalità, trasparenza e solidarietà.
2. Il Comune, dotato di autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi ed in coordinamento alla finanza pubblica, ispira le proprie attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi, in ossequio ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità
 - a) l’ordinata convivenza sociale;
 - b) l’affermazione dei valori umani della persona, delle famiglie, delle relazioni sociali;

c) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e perciò il Comune promuove iniziative atte ad esprimere alla persona concreta solidarietà; indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, di razza, di ceto, religione, lingua e opinione politica;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone anche con le attività delle associazioni del volontariato. In tale ambito uno speciale riferimento è rivolto agli anziani, ai minori, agli invalidi e alle varie forme di povertà e disagio.

3. Il Comune riserva inoltre particolare attenzione al riconoscimento dei diritti umani fondamentali, propri di ciascuna persona residente, in forma stabile o temporanea, nel suo territorio; promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne per gli uomini; promuove ed attua tra la popolazione e tra i giovani una cultura volta alla affermazione dei valori della solidarietà, della pace, del corretto uso delle risorse ambientali, di equità fiscale, di giustizia re tributava e di ricerca del bene comune;

e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e provata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

f) la tutela, la funzione e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una miglior qualità della vita;

g) un corretto ed equilibrato uso del territorio, prevenendo od eliminando le sorgenti inquinanti, programmando la localizzazione degli insediamenti urbanistici, individuando le zone e le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente e le aree che, per singolari valori, esigano specifica tutela.

Art. 6

Rapporti con Regione, Provincia ed altri Enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

3. Il comune collabora inoltre con gli altri Comuni, con la Comunità montana ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Capo II

Funzioni del comune

Art. 7

Criteri Generali

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e promuove, per quanto di propria competenza la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le informazioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della Comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, i valori che consentono una miglior qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art.8

Sviluppo sociale.

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e dei costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, dell'associazionismo e del volontariato.

In particolare il Comune:

a) riconosce la cultura come patrimonio inalienabile di ciascun cittadino e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione, riconosce l'impegno della scuola.

Riconosce e promuove come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani, l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori, volontariato e gruppi organizzati;

b) Partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di unità e collaborazione, tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, una Europa democratica, non violenta e federalista.

Il Comune nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione fra enti locali e nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale, cerca di instaurare, tramite gemellaggio altre forme di relazione permanenti, con città di altri Paesi, legami nazionali ed internazionali di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia;

c) riconosce le Comunità religiose e parrocchiali in quanto portatrici di valori etici, culturali e formativi;

d) assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione, l'interesse della Comunità;

e) concorre a garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo. Riserva particolare riguardo all'educazione sanitaria, alla tutela della salubrità e della sicurezza nell'ambiente e nel posto di lavoro, alla tutela della

maternità, dell'infanzia e della età anziana, in definitiva promuove la cultura della vita;

- f) riconosce rilevanza sociale all'attività svolta dall'Ente "Opere Pie d'Onigo", lo considera una delle forme atte a realizzare il sistema integrativo di sicurezza sociale previsto dal presente Statuto;
- g) favorisce l'educazione fisica e lo sport, specie quello dilettantistico, il turismo sociale e giovanile per l'arricchimento culturale e la reciproca integrazione sociale;
- h) s'impegna a riconoscere e promuovere ogni iniziativa atta a valorizzare il principio delle pari opportunità uomo - donna.

2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di Enti, di associazioni e di volontariato possono essere instaurati rapporti di collaborazione anche mediante specifiche convenzione con i medesimi.

Art.9

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

- a) alla tutela dell'ambiente, adottando provvedimenti per la difesa dell'ecosistema e per l'eliminazione delle cause dell'inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
- b) all'attuazione dei piani e strumenti per la protezione civile;
- c) alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, paesaggistico, idrogeologico, culturale, religioso garantendo il godimento da parte della collettività;
- d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica in rapporto alle reali esigenze della popolazione e nel rispetto della lettera d);
- f) alla pianificazione ed alla regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica o di pubblico interesse.

Art.10

Sviluppo economico

1. Spetta al comune, nel rispetto della salute dei cittadini, dell'equilibrio ecologico e della salvaguardia del territorio:

- a) regolamentare o coordinare, mediante l'attuazione dei piani previsti dalla legge, l'attività commerciale allo scopo di garantire la miglior funzionalità del settore nell'interesse della comunità;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato, dei servizi e della attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito, purché nella salvaguardia dell'ambiente;
- c) Promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché la valorizzazione e l'incoraggiamento di metodologie per una produzione agricola nel rispetto dell'ecosistema;

d) favorire l'occupazione e promuovere l'imprenditorialità giovanile.

Possono essere realizzate opere pubbliche da parte di privati cittadini, in forma convenzionata, nei casi in cui, pur riconoscendo l'interesse dei privati, si verifichi un evidente interesse pubblico e tale intervento comporti una precisa convenienza economica per il Comune.

PARTE STRUTTURALE

Titolo II

ORGANI STRUTTURALI

Art.11

Definizione

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Capo I

Consiglio Comunale

Art.12

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei consiglieri comunali sono stabiliti dalle leggi.

Art.13

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.14

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti degli Enti e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani di finanziamento ed i programmi

di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.

- c) le piante organiche e le relative variazioni.
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelli tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e dalla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.15

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art.16

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. La Giunta Comunale formula l'ordine del giorno su proposta del Sindaco il quale, se lo ritiene opportuno, sente la conferenza dei capigruppo.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria e d'urgenza dal Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali in carica. In tal caso la seduta deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio Comunale;
 - b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. In caso d'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.17

Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri Comunali in carica, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di 2a convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri Comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto o dal Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare in seduta di 2a convocazione su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di 1a convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.
4. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri Comunali:
 - a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
 - b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art.18
Numero legale per la validità delle deliberazioni
(quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo Statuto non dispongono diversamente.
2. Qualora la legge o lo Statuto non dispongano diversamente le nomine e le designazioni avvengano con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari previste dalla legge.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche;
 - d) le schede nulle.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

Art.19
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art.20
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art.21
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare

che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art.22

Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
2. Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula assume le funzioni di Segretario il Segretario Comunale, se presente, ed in assenza di quest'ultimo si deve provvedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
4. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri Comunali;
 - b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art.23

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono Pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Capo II

Consiglieri Comunali

Art.24

I Consiglieri Comunali: eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità, senza vincolo di mandato.
3. Il Consigliere Comunale entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

4. L'entità e i tipi di indennità spettanti al Consigliere Comunale sono stabiliti dalla legge.
5. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

Art.25

Doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza del Gruppo consiliare di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato dalla proposta di decadenza.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri Comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art.26

Diritti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali :
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo Statuto ed i Regolamenti;
 - b) possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) hanno il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da essi dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito Regolamento.
 3. Il Comune, nella tutela dei propri ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di Interesse con il Comune.
- In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'Amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art.27

Rappresentanti presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo consiliari.
2. Tra i designati deve essere presente la minoranza.

Art.28

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate al consiglio dal Consigliere medesimo.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art.29

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla ricerca di Sindaco proclamati consiglieri.

Art.30

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi composti da uno o più componenti e designano il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.
2. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionario e le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento.

Capo III

Commissioni

Art.31

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni elette dal medesimo, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, fanno parte di diritto il Sindaco e l'Assessore di reparto.
2. Le commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei compiti, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art.32 **Commissioni Comunali**

1. Oltre alle Commissioni Comunali previste dalla legge possono essere nominate dal Consiglio Comunale Commissioni Comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano e viceversa.

Art.33 **Commissioni Consiliari Speciali**

1. Il Consiglio Comunale può istituire, di volta in volta, Commissioni Consiliari Speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
2. Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni di cui al precedente comma stabiliscono anche la competenza delle Commissioni, i compiti a esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Capo IV **Giunta Comunale**

Art. 34 **Criteri Generali**

1. La Giunta Comunale:
 - a) collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune;
 - b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
 - c) collabora con il Sindaco per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune,

nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

d) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 35

Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal n° 6 assessori tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Il numero degli Assessori esterno non può essere superiore ad un terzo degli assessori previsti nel presente Statuto. La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

2. Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 36

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 37

Indirizzi generali di governo

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 38

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalle legge.

2. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore

non possono ricoprire, alla scadenza del secondo mandato, le medesime cariche.

3. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

I membri della Giunta non possono avere, tra loro, vincoli di parentela fino al 3° grado.

Art. 39

Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nel documento programmatico, salva diversa espressa dichiarazione contenuta nello stesso. Seguono nell'ordine di anzianità gli Assessori che sostituiscono quelli decaduti, dimissionari o revocati.

2. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vice Sindaco od in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente od impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo.

Art. 40

Durata in carica, dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art.41

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati

al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario del Comune e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art.42

Competenze ed attribuzioni della Giunta

1. La Giunta, quale organo di collaborazione del Sindaco, compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale.

2. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione annuale.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Alla Giunta Comunale in particolare compete:

a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;

b) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio Comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;

c) predisporre e proporre al Consiglio Comunale i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

d) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuati dei programmi, le linee – obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e del Segretario Comunale;

e) stabilire gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;

f) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;

g) autorizzare il Sindaco ad aderire o resistere in giudizio ed approvare le transazioni;

h) nominare e destituire i responsabili dei servizi e degli uffici con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità previste dal Regolamento, sentito il Segretario Comunale;

i) adottare provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento, nel tempo, del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio Comunale;

l) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;

m) adottare le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti che non siano di competenza del Consiglio Comunale;

n) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;

o) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;

p) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario Comunale, che non riguardino la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale,

- nonché la pianta organica e le relative variazioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- q) conferisce e revoca gli incarichi con le modalità previste da Regolamento e sentito il Segretario Comunale;
 - r) conferimento incarichi a collaboratori esterni secondo schemi di convenzioni approvate dal Consiglio Comunale;
 - s) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione.

Art.43 **Funzionamento**

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale;
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta;
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Alle sedute della Giunta Comunale partecipano, se richiesti, senza diritto di voto, i Revisori dei conti.
6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta Comunale stessa.
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

Capo V **Sindaco**

Art.44 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la comunità.

Art.45 Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione Comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco esercita funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e d'ineleggibilità d'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di:
 - a) amministrazione;
 - b) vigilanza;
 - c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.46 Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) sovrintende e coordina l'attività politico – amministrativa;
 - c) impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
 - d) nomina la Giunta e può revocare i componenti, motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
 - e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta Comunale;
 - f) provvede entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni; ha il potere di revocare dagli stessi, qualora ne esistano le condizioni;
 - g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta

Comunale;

- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) può delegare con atto formale agli Assessori ed al Segretario Comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge od il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- m) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
- n) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal Regolamento del Segretario Comunale;
- o) adotta ordinanze ordinarie;
- p) rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- q) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- r) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- s) approva i ruoli e le relative variazioni dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- t) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale e del Segretario Comunale;
- u) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- v) stipula in rappresentanza del Comune i contratti già conclusi, qualora gli stessi siano rogati dal Segretario Comunale;
- z) sovrintende il corpo di polizia municipale.

Art.47

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente informazioni ed atti anche riservati presso tutti gli uffici e servizi;
- b) promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un assessore;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- f) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art.48 **Attribuzioni organizzative**

1. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale;
 - b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale, che convoca e presiede;
 - c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
 - e) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art.49 **Delegazione del Sindaco**

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco vale quanto previsto al 2° comma dell'art. 38 del presente Statuto.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori, i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

6. Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al Segretario Comunale la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori.

Art.50

Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo:
 - a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - c) sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - e) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti;
 - f) emana atti e provvedimenti di competenza previsti dalla legge in materia di circolazione stradale.

Titolo III ORGANI BUROCRATICI

Art.51 Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale è responsabile per quanto di sua competenza, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art.52 Segretario Comunale

Funzioni

Il Segretario Comunale dipendente funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capiservizio e ne coordina l'attività;
- cura l'attuazione dei provvedimenti;
- provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Nell'ambito delle proprie competenze provvede automaticamente.

Attribuzioni di gestione amministrativa

- E' preposto a responsabile sia della direzione di settori, servizi e uffici che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti e delle metodologie tipizzate dalle norme;
- adotta atti interni di carattere organizzativo – gestionale o anche generale ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessitati che in via esemplificativa si indicano:
 - 1) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta;
 - 2) liquidazione di spese derivanti da regolare impegno o contratto;
 - 3) emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a rilevanza esterna;
 - 4) predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
 - 5) formulazione di schemi di bilancio e di previsione per capitoli e programmi;
 - 6) organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
 - 7) presidenza delle Commissioni dei Concorsi per le assunzioni e per le gare d'appalto per acquisti, alienazioni, locazioni con l'osservanza delle norme stabilite da appositi regolamenti;
 - 8) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
 - 9) sottoscrizioni di mandati di pagamento e reversali di incasso;
 - 10) liquidazione di compensi, di indennità al personale, già previsti e determinati per legge e per regolamento preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati;
 - 11) cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi, sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quanto previsto, agli organi di controllo;
 - 12) cura, in conformità alle direttive del Sindaco, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
 - 13) adotta i procedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
 - 14) rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario;
 - 15) stipulare i contratti nei quali non interviene quale ufficiale rogante;
 - 16) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti.

Attribuzioni consultive

- Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso;
- esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
- formula e sottoscrive il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Attribuzioni di sovrintendenza direzione – coordinamento

- Esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di uffici e servizi;
- autorizza le missioni del personale;

- autorizza le prestazioni straordinarie del personale;
- adotta provvedimenti di mobilità interna ai settori, ai servizi e agli uffici, in osservanza degli accordi decentrati, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
- autorizza i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;
- adotta provvedimenti di mobilità esterna ai settori od alle aree funzionali, sentiti i responsabili dei servizi ed in osservanza agli accordi decentrati;
- presiede la conferenza dei dirigenti e/o responsabili dei servizi;
- provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura;
- propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
- esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati sentita la conferenza dei dirigenti e/o responsabili di servizio;
- esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase in preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti di controllo di gestione;
- assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'Ente;
- provvede all'emanazione di direttive ed ordini;
- concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
- verifica i carichi di lavoro relativi al personale.

Attribuzioni di legalità e garanzia

- Partecipa direttamente alle sedute degli Organi rappresentati;
- Riceve le designazioni dei Capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta;
- presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni;
- rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture a cittadini e Consiglieri Comunali, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza;
- provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
- sottoscrive i verbali delle sedute degli Organi rappresentati;
- ha poteri di iniziativa e di cooperazione con il Difensore Civico;
- riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia di cui all'art. 40 dello Statuto.

Responsabilità

Il Segretario Comunale esprime il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, sotto il profilo di legittimità.

In relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; quando il Comune non abbia il Responsabile del servizio interessato ed il Responsabile di Ragioneria.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti

direttamente affidatigli.

Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario proposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente primo comma.

Art. 53

Vice Segretario Comunale

1. Nel Regolamento Organico del Personale dipendente verrà previsto il Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al Capo Settore in possesso della laurea richiesta dalla legge per accedere alla carriera di Segretario Comunale, di norma preposto al settore comprendente gli Uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

TITOLO IV

UFFICI E SERVIZI

Capo I

Uffici

Art. 54

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'Amministrazione.

2. Nel rispetto di tali obiettivi, il Consiglio Comunale approva il "Regolamento Organico del Personale" il quale in particolare dovrà contendere:

- a) la specificazione delle aree di attività proprie dell'Ente rientranti nelle funzioni svolte dal Comune e la collocazione nell'ambito delle aree, delle qualifiche e dei profili professionali necessari all'espletamento delle mansioni proprie di ciascuna delle aree stesse;
- b) l'individuazione dei settori funzionali come strutture organizzative di massima dimensione del Comune, cui spettano compiti programmatico - organizzativi ed operativi finalizzati all'erogazione dei servizi ed alla realizzazione degli interventi di carattere sociale, territoriale o economico;
- c) la preposizione di un responsabile di livello apicale al settore, che nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza e per il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione nonché le forme di supplenza in caso di assenza o vacanza;
- d) l'articolazione del settore in unità operative, organismi interni che assicurano

l'esecuzione specifica, amministrativa e/o tecnica, di attività concernenti una materia o più materie assimilabili;

- e) la dotazione organica del personale
 - f) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - g) i diritti, i doveri, le attribuzioni e le responsabilità;
 - h) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, istituita in base alla legge;
 - i) la mobilità del personale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.
4. Il Comune assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.
6. Il Comune persegue l'obiettivo di attuare gradualmente come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Art. 55

Incarichi a tempo determinato

1. Limitatamente alle qualifiche, caratterizzate dalla elevata professionalità delle mansioni, che verranno indicate nel "Regolamento", la Giunta può affidare incarichi a tempo determinato per la copertura di posti a livello apicale.
2. L'incarico dovrà essere conferito di regola con contratto di diritto pubblico ovvero, sussistendo motivate ragioni, di diritto privato per un periodo di tempo non superiore al triennio salvo rinnovo.
3. Il candidato, oltre ai requisiti di professionalità indicati nel "Regolamento", dovrà possedere inderogabilmente i titoli di studio e le eventuali abilitazioni professionali richiesti per l'accesso alla qualifica oggetto dell'incarico.
4. La retribuzione, entro i limiti massimi fissati nel "Regolamento" verrà determinata con l'atto di conferimento dell'incarico.
5. Ai rapporti disciplinati dal presente articolo si applicano anche gli aspetti previdenziali ed assistenziali, le norme che disciplinano il rapporto di servizio pubblico non di ruolo, purché non derogate dalle previsioni dello Statuto, del Regolamento Organico del Personale ovvero da specifiche previsioni della delibera di conferimento dell'incarico.
6. L'interruzione anticipata può essere disposta con provvedimento della Giunta motivato da inadempienze e negligenze gravi e reiterate dell'incarico ovvero da sua oggettiva, pur inconsapevole imperizia; infine per anticipato esaurimento dell'oggetto dell'incarico.

Art.56

Collaboratori esterni

1. Nel rispetto delle norme regolamentari la Giunta Comunale, per la realizzazione di obiettivi determinati, con deliberazione motivata può conferire ad istituti, Enti, Società, Professionisti ed esperti l'esecuzione di indagini, di studi, consulenze e la predisposizione di Piani, progetti, di modelli normativi o negoziali.
2. Il rapporto deve essere regolato da apposita convenzione secondo le norme fissate dal Regolamento.

Capo II Servizi

Art.57 Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità, tenendo presente i bisogni reali e stabilendo priorità in una visione etica di comportamenti che anteponga all'interesse dei singoli la logica della solidarietà.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art.58 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi pubblici che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art.59

Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune.

Art.60

Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistenze rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali costituiti dal Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme

autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art.61 **Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito da regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui al comma 4° dell'articolo precedente.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzionale, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art.62 **Società per azioni**

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata

mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interessi pluri - comunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto sono stabilite la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

PARTE FUNZIONALE

Titolo V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art.63 Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana del Grappa, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art.64 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, Comunità Montana e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art.65 **Consorzi**

1. Il Consiglio Comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati ;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al Consorzio, o di un altro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;

b) il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

c) il Presidente è eletto dall'Assemblea.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

5. Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montana, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art.66 **Accordi di programma**

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento della diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

Capo I.

Organismi di partecipazione e associazionismo

Art.67

Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della Comunità.
2. Il Comune per la gestione di particolari servizi si impegna a promuovere la costituzione di appositi organismi a base associativa riconoscendo loro funzioni di sussidiarietà e determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Il Sindaco si impegna a convocare i cittadini in assemblee di zona per sottoporre proposte, programmi e per sentire il parere della popolazione.

Art.68

Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza, tutela e promuove le libere forme associative e di volontariato i cui fini statutari siano rivolti, con esclusione di scopi di lucro, alla tutela della cultura, dello sport nelle sue varie discipline, dell'ambiente e dell'assetto del territorio, dello sviluppo economico,

dell'istruzione, del turismo, dell'infanzia e dell'anziano, della difesa e della promozione della famiglia, dei disabili e disadattati, della protezione civile, della sanità e del tempo libero nonché di valori religiosi, etici e sociali contemplati dalla Carta costituzionale nonché richiamati nel titolo I° del presente Statuto. In particolare le Associazioni possono:

- a) esprimere pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti campi di attività del Comune e della propria associazione;
- b) ottenere l'accesso alle strutture e servizi comunali attinenti ai campi di competenza, secondo le norme del regolamento;
- c) essere interpellate su singole materie mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
- d) avere la possibilità di presentare memorie, documentazione ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, precipuamente alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

4. Le facoltà previste dal comma 1° competono alle sole associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'articolo successivo.

5. Le scelte amministrative che incidono in modo fondamentale sulle finalità statuarie delle associazioni regolarmente registrate verranno precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle stesse che si menzioneranno negli atti conseguenti.

6. Il Comune può promuovere e attivare delle consulte temporanee o permanenti su settori e problematiche specifiche e ne chiama a far parte anche i rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale le cui finalità siano attinenti alle problematiche trattate.

Art.69

Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Specifiche norme regolamentari determineranno i requisiti minimi, anche in profilo numerico degli aderenti che le associazioni e i comitati dovranno possedere per l'iscrizione in apposito albo istituito e conservato presso la sede municipale, soggetto a periodico aggiornamento.

2. In ogni caso le associazioni ed i comitati dovranno avere sede effettiva nel territorio del Comune ed il numero degli aderenti, come richiesto a termini del precedente comma, dovrà essere riferito ai soli cittadini del Comune.

3. Le norme regolamentari determineranno le modalità di partecipazione delle associazioni iscritte all'albo di cui al 1° comma stabilendo le procedure di consultazione delle stesse da parte degli organi istituzionali del Comune.

Capo II **Partecipazione Collaborativa**

Art.70 **Istanze, petizioni, interrogazioni**

1. I cittadini, singoli od associati possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
3. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'art. 68 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
4. Il Sindaco deve dare risposta entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni. In caso di omissione, la richiesta sarà posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella seduta successiva.
5. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai capigruppo.

Art.71 **Diritto di iniziativa**

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione che verrà sottoposta, a cura del Sindaco stesso, al Consiglio Comunale.
2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 10% di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazione e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune e dei suoi organi istituzionali.
4. Le firme dei proponenti devono essere raccolte entro 30 giorni ed autenticate ai sensi di legge.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. Un'apposita commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla rilevabilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato.

2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della 1° seduta del Consiglio Comunale.

Capo III Partecipazione consultiva

Art.72 Referendum consultivo

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum:

- a) le materie concernenti i tributi locali, le tariffe, i bilanci e la contabilità;
- b) Le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
- c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
- f) quelli su questioni concernenti persone;
- g) quelli sul personale;
- h) su materie condizionate da termini di legge;
- i) su oggetti dove c'è già un impegno di spesa.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.73 Effetti del referendum consultivo

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il 40% degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art.74

Disciplina del referendum consultivo

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art.75

Consultazione su atti fondamentali

1. Prima dell'approvazione e dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Capo IV

Partecipazione difensiva

Art.76

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da osso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo Statuto ed i Regolamenti Comunali.

Art.77

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti amministrativi adottati dagli organi del Comune o degli enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

- a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale;
- c) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed Associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Comune riconosce come presupposto della Partecipazione l'informazione sui programmi e sui provvedimenti comunali. Cura l'istituzione dei mezzi idonei e strumenti quali un'adeguata pubblicazione della convocazione del Consiglio Comunale e informazione sull'attività comunale.

4. l'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Art.78

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Capo V

Il procedimento Amministrativo

Art.79

Partecipazione dei cittadini al procedimento

1. Fatte salve le riserve di cui all'art.7 e le esclusioni di cui all'art.13 della legge 7.8.1990, n.241, della pendenza di un procedimento amministrativo è data notizia, fin dal primo atto, al

destinataria (o ai destinatari) del provvedimento conclusivo.

2. Negli stessi limiti la pendenza del procedimento viene comunicata ai soggetti cui la legge 7.8.1990, n.241 riconosce facoltà di intervento.

3. Ove le comunicazioni di cui ai precedenti commi riguardino un numero di soggetti superiori a 50 l'Amministrazione potrà ricorrere a forme di pubblicità alternative rispetto alla comunicazione individuale, quali indicate nel regolamento.

Art.80

Responsabilità del procedimento

1. Apposite norme regolamentari determineranno, per ciascun tipo di procedimento, il settore funzionale responsabile dell'istruttoria.

2. Tali norme in dicheranno altresì l'organo cui spetta l'adozione del provvedimento conclusivo.

3. In pendenza delle determinazioni regolamentari di cui sopra si rendono applicabili le norme contenute negli artt.5 e 6 della legge 7.8.1990, n.241, intendendosi per dirigente di ciascuna unità organizzativa il capo settore e per unità organizzativa il settore competente.

Art.81

diritti e facoltà del cittadino

1. I soggetti rispettivamente indicati negli artt.7 e 9 della legge 7.8.1990, n.241 hanno diritto, fatte salve le preclusioni richiamate nell'art.24 della legge medesima:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento.
- b) di presentare memorie scritte e documenti.

Art.82

Conclusione del procedimento

1. L'amministrazione è tenuta ad emettere il provvedimento finale nei termini fissati per ciascun procedimento in sede regolamentare.

2. E' fatta salva la facoltà di interruzione del termine per motivate esigenze istruttorie.

3. Per effetto dell'atto interruttivo, e a far data dall'acquisizione degli elementi integrativi richiesti, riprende la decorrenza del termine e la sua scadenza si intende automaticamente prorogata di un numero di giorni pari ad 1/3 del termine assegnato in sede regolamentare per lo specifico provvedimento.

4. Nell'emettere l'atto conclusivo l'organo competente dovrà valutare le note ed i documenti depositati dal cittadino a norma dell'art.10 della legge 7.8.1990, n.241.

Titolo VII DIFENSORE CIVICO

Art.83 Istituzione

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Difensore Civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.

Art84 Attribuzioni

1. Spetta al Difensore Civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazione – di propria iniziativa il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministratore comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
2. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico per argomenti riguardanti il proprio mandato.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Art.85 Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seconda votazione a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione, ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.
3. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, nonché i membri della Comunità Montana e dell'ULSS;

- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
- c) gli Amministratori di Ente o Azienda dipendente del Comune o eletti dal Consiglio Comunale;
- d) i Ministri di Culto;
- e) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

Art.86

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di 20 giorni dalla contestazione.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

Art.87

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associazioni o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende Speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere i documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Acquisite tutte le informazioni utili:

- a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;

- b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
 - c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
5. Qualora inoltre il Difensore Civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.
6. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art.88

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio Comunale.

Art.89

Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico viene corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio Comunale, comunque non superiore al 50% dell'indennità di carica prevista per il Sindaco.

Art.90

Difensore Civico pluricomunale

1. Il Comune può accordarsi con altri Comuni di nominare un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico .
2. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico Comunale.

Titolo VIII

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art.91

Finanza locale

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza.

Art.92

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti il Collegio dei Revisori composto di tre membri.

2. I componenti del collegio sono prescelti in conformità a quanto dispone la legge n.142/90.

3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto al loro incarico.

4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo, nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. In particolare il Collegio dei Revisori si impegna a:

- valutare i costi degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici;
- verificare la razionalità delle procedure adottate dal Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
- rilevare per ciascuna realtà lavorativa e organizzativa indici di prestazioni riguardanti l'efficacia e l'efficienza.

6. I Revisori dei Conti sono suggeritori dei compiti di consulenza e cooperazione con la Giunta, il Sindaco, il Segretario Comunale e il personale, in modo da rendere la revisione economico – finanziaria penetrante e produttiva.

7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale esprimendo osservazioni, pareri e proposte attinenti alle funzioni di controllo e di indirizzo affidate al Consiglio stesso.

8. Per l'esercizio delle loro funzioni, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e in particolare, alla personale e diretta verifica degli atti della gestione contabile e finanziaria.

9. I Revisori dei Conti ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono

immediatamente al Consiglio Comunale.

Art.93

Il controllo della gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consultivo e gli altri documenti contabili, saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi e con l'indicazione del rapporto costi – benefici, come previsto da Regolamento di contabilità.

2. I responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti.

Titolo IX

FUNZIONE NORMATIVA

Capo I

Regolamenti

Art.94

Ambito di applicazione

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nella materia ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti comunali, la cui efficacia è limitata all'ambito comunale, non possono:
 - a) contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e col presente Statuto;
 - b) avere efficacia retroattiva;
 - c) disciplinare materie coperte da riserva di legge.
3. I Regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a) per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale;
 - b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c) con l'approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
4. Spetta al Sindaco o al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento ed agli Assessori a ciò delegati, adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti Comunali.

Art.95

Procedimento di formazione

1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei Regolamenti Comunali spetta:
 - a) a ciascun Consigliere Comunale;
 - b) alla Giunta Comunale;
 - c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell'art. 70 del presente Statuto.
2. I Regolamenti Comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.
3. Prima della loro approvazione gli schemi di Regolamento sono depositati per 15 giorni presso la Segreteria Comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicazione con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.
4. I Regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
5. Ai Regolamenti Comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire le loro effettiva conoscenza.

Capo II Ordinanze del Sindaco

Art.96 Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali e in leggi e regolamenti generali, il Sindaco od, in sua assenza o impedimento, il Vice Sindaco e gli Assessori a ciò delegati, emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art.97 Ordinanze straordinarie

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare.
2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Titolo X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.98 Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione e modifica dello Statuto sono esaminate nella prima seduta di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

2. Il Consiglio può esaminare proposte di revisione dello Statuto quando ciò si rende necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statuarie da parte dei competenti organi.

Art.99 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art.59, comma 2, della legge 8.6.1990 n.142.

7. I vigenti regolamenti Comunali restano in vigore, in quanto compatibili con la legge 8.6.1990, n.142 ed il presente Statuto, fino alla loro sostituzione.